




AVVOCATI PER L'IMPRESA

# **Il nuovo regolamento sugli imballaggi**

**Aggiornamenti normativi e futuri sviluppi**

Avv. Bianca Bonini – 8 ottobre 2025

*L'evoluzione normativa ed i nuovi profili di  
responsabilità*



*Cosa si intende per ...*

## DIRETTIVE

non hanno portata generale (hanno come destinatari tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi)

sono vincolanti solo negli obiettivi (vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi)

non sono direttamente applicabili negli Stati membri (salvo alcune eccezioni), devono essere recepiti con atto interno

## REGOLAMENTI

hanno portata generale (si applicano a categorie di soggetti astrattamente individuate e non a soggetti determinati)

sono obbligatori in tutti i loro elementi

sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione dalla data di entrata in vigore (ovvero la data stabilita dal regolamento stesso o, in caso essa manchi, 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*)

*Considerando (1)*

# FINALITÀ

*Imballaggi appropriati sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo in cui devono essere prodotti al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli nel mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta incertezza e costi aggiuntivi per gli operatori economici.*


## Art. 1

# PAROLE CHIAVE

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la **sostenibilità ambientale** e **l'etichettatura**, al fine di consentirne l'immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda **la responsabilità estesa del produttore**, **la prevenzione** di rifiuti di imballaggi, come **la riduzione** degli imballaggi superflui e **il riutilizzo** e **la ricarica** degli imballaggi, nonché **la raccolta e il trattamento**, compreso il **riciclaggio**, dei rifiuti di imballaggio.

2. Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso **l'armonizzazione** delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di **evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza** all'interno dell'Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla **transizione verso un'economia circolare** e al conseguimento della **neutralità climatica** al più tardi entro il 2050 come previsto dal Reg (UE) 2021/1119, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4 della Dir. 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»).



**22.01.2025**

---

*Pubblicazione*

**11.02.2025**

---

*Entrata in vigore*

**12.08.2026**

---

*Applicazione*

**12.02.2029**

---

*Applicazione art. 67, par. 5*

*Cosa si intende per ...*

# ENTRATA IN VIGORE

La data è specificata nel Regolamento, se non prevista entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: è il momento in cui **una norma diventa valida** nell'ordinamento giuridico

Articolo 71

## Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.

Tuttavia, l'articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

# APPLICAZIONE

Può coincidere con l'entrata in vigore ma spesso è diversa, può prevedere una **data di applicazione differita** (es. 6 mesi, 1 anno, ecc.), per dare tempo agli Stati membri o ai soggetti interessati di prepararsi: momento in cui la norma **inizia ad essere effettivamente utilizzata**

**188**

considerando

**71**

articoli

**13**

allegati

**12**

atti delegati

**12**

atti di esecuzione

*Cosa si intende per ...*

## ATTO DELEGATO

È un atto **non legislativo** adottato dalla **Commissione Europea**, su **delega** del legislatore (Parlamento e Consiglio) per **integrare o modificare elementi non essenziali** di un atto legislativo.

Caratteristiche:

- Può **integrare o aggiornare norme tecniche** o dettagliate, senza riaprire l'intera legge.
- Parlamento e Consiglio possono **revocare la delega o sollevare obiezioni**.
- La Commissione procede inoltre alla consultazione di **esperti**, compresi quelli designati da ciascuno Stato membro, prima di adottare tali atti.

## ATTO DI ESECUZIONE

È un atto **non legislativo** adottato dalla **Commissione Europea** (o, in rari casi, dal Consiglio) per **garantire l'attuazione uniforme** del diritto dell'UE. L'attuazione del diritto dell'Unione è principalmente un compito degli Stati membri, ma talvolta **devono essere garantite condizioni uniformi di esecuzione** degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione

Caratteristiche:

- Non modifica la legge, ma **stabilisce modalità pratiche di esecuzione**.
- Serve quando le regole UE **devono essere applicate nello stesso modo in tutti gli Stati Membri**
- Data la loro natura tecnica, gli atti di esecuzione richiedono generalmente **conoscenze specialistiche** e per questo vengono riuniti **esperti degli Stati membri**.

# DEFINIZIONI

### **Considerando (10)**

*(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente. Dovrebbe essere evitata la duplicazione terminologica. Pertanto, nel presente regolamento gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.*

### **Considerando (11)**

*(11) Le tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio non dovrebbero essere considerati imballaggi se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Tali articoli dovrebbero essere considerati imballaggi solo se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita — nel qual caso dovrebbero essere considerati «imballaggi di servizio» — o se sono venduti dal distributore finale con all'interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.*

## Art. 3 Direttiva 94/62/CE

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- 1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

## Art. 218 TUA

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

## Art. 3 Regolamento

- 1) «imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
  - a) articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
  - b) componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
  - c) elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
  - d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
  - e) articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
  - f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
  - g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

## Allegato I

*Elenco **indicativo** di articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 1) dell'art. 3.*

### A. Articolo 3, punto 1), lettera a)

#### 1. Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

#### 2. Articoli che non sono imballaggio:

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta

Cassette di attrezzi

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Ma ancora ..

## 71 DEFINIZIONI

- *Imballaggi*
- *Rifiuti e rifiuti di imballaggio*
- **Soggetti**: *operatore economico, fabbricante, produttore, fornitore, distributore, rappresentante autorizzato, distributore finale, consumatore, utilizzatore finale, ecc.*
- *Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato*
- *Riciclaggio, riciclabilità, riutilizzo, ricondizionamento, ricarica, ecc.*

## Focus

- 12) «operatore economico»: il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;
- 13) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:
- a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
  - b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio;
- 16) «fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
- 17) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo;
- 18) «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
- 19) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

# RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Extended Producer Responsibility  
(EPR)

Ma cos'è?

Direttiva 2008/98/CE definisce «regime di responsabilità estesa del produttore» come:

*una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.*


Recepito dal TUA:

*le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto*

## Riferimenti normativi

Articoli 8 e 8 bis Direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla Direttiva UE 851/2018 che ha rafforzato gli obblighi e definito requisiti minimi comuni per i regimi di EPR negli Stati membri)

Recepita in Italia dal D. lgs. 152/2006 (TUA) artt. 178 bis, 178 ter e 178 quater



Di fatto vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Es. Apple/Samsung/Xiaomi... si assume la responsabilità e i costi per fare in modo che lo smartphone non più utilizzabile sia raccolto e trattato in maniera corretta.

Quindi la EPR esiste già prima che il bene diventi rifiuto.

## Art. 178 bis – Responsabilità estesa del produttore

Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, **con uno o più decreti sono istituiti regimi** di responsabilità estesa del produttore.

I regimi di responsabilità estesa del produttore così istituiti prevedono **misure appropriate** per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesse ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo i criteri previsti.

Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti.



E necessario consultare la normativa specifica per ciascuno dei flussi di rifiuti in cui è disciplinata la responsabilità estesa del produttore.

Attualmente i seguenti flussi di rifiuti sono soggetti a una specifica regolamentazione in materia di responsabilità estesa del produttore:

- Imballaggi e rifiuti di imballaggi: artt. 218, 221, 221-bis e 223 del d.lgs. 152/2006  
<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale>
- Pneumatici fuori uso (PFU): art. 228 del d.lgs. 152/2006, le cui disposizioni sono state attuate con il D.M. 19 novembre 2019, n.182  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00039/sg>
- Oli e grassi vegetali e animali esausti: art. 233 del d.lgs. 152/2006  
<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale>
- Rifiuti di beni in polietilene: art. 234 del d.lgs. 152/2006  
<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale>
- Oli minerali usati: art. 236 del d.lgs. 152/2006  
<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale>
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): d.lgs. 49/2014  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/28/14G00064/sg/>
- Pile e accumulatori e relativi rifiuti: d.lgs. 188/2008  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/12/03/008G0209/sg>



[Parte IV, Titolo II - GESTIONE DEGLI  
IMBALLAGGI](#)

## Art. 178 ter – Requisiti generali minimi

Vengono individuati:

- I requisiti che tali regimi devono rispettare
- Cosa devono assicurare
- Finalità del contributo finanziario che i produttori devono versare in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore

Il **Ministero dell'ambiente** esercita le **funzioni di vigilanza e controllo** sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

A tal fine è istituito il **Registro nazionale dei produttori** al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori sottoposti ad un regime di responsabilità estesa. In caso di produttori con sede legale in altro Stato membro che immettono prodotti sul territorio nazionale devono designare un rappresentante autorizzato stabilito sul territorio nazionale per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione nel Registro.

Il MASE ha pubblicato il **DM n. 144 del 15 aprile 2024** recante Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR, relative al Registro nazionale dei Produttori.

Art. 178 quater - Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico

*In vigore dal 25 febbraio 2025*

Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi.

Nel **Registro nazionale** dei produttori è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico e i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.

IL REGOLAMENTO PPWR **RAFFORZA** IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER GLI IMBALLAGGI AL FINE DI RIDURRE L'IMPATTO DEI RIFIUTI, PORTANDO AD UN ALLINEAMENTO TRA LE DIFFERENTI LEGISLAZIONI NAZIONALI E RIDUCENDO COSÌ LE DIFFERENZE OPERATIVE ED ECONOMICHE TRA I VARI SISTEMI.

Per attuare il principio «chi inquina paga», espresso nell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, è opportuno **imporre obblighi di gestione dei rifiuti di imballaggio ai produttori**. A tal fine, il presente regolamento si basa sui requisiti di responsabilità estesa del produttore di cui alla **direttiva 2008/98/CE** nell'ottica di garantire che il regime di responsabilità estesa del produttore copra la **totalità dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio e di facilitare controlli adeguati da parte delle autorità competenti**.

Il presente regolamento mira a **definire chiaramente il principio «un produttore per unità di imballaggio»**, che si tratti di imballaggi vuoti o di imballaggi contenenti prodotti.

Come regola generale, il **PRODUTTORE** dovrebbe essere **l'operatore economico che, in qualità di fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro, mette a disposizione prodotti imballati dal territorio di tale Stato membro e su quello stesso territorio**. Ciò comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o utilizzo che potrebbe dar luogo a una fornitura effettiva. Pertanto, nel caso in cui un'impresa acquisti un prodotto imballato da un altro Stato membro diverso da quello in cui è situata o da un paese terzo e fornisca tale prodotto imballato nello Stato membro in cui è situata, tale impresa dovrebbe essere considerata il produttore, essendo la prima impresa che mette a disposizione il prodotto imballato sul territorio di tale Stato membro. Per quanto riguarda le piattaforme online, l'offerta iniziale di un prodotto dovrebbe essere considerata come messa a disposizione nel senso della definizione di produttore (...).

Quindi chi è il produttore?

il **fabbricante**, l'**importatore** o il **distributore** al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, che

- a) è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su **quello stesso territorio** imballaggi o prodotti imballati;
- b) è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio **di un altro Stato membro** imballaggi o prodotti imballati;
- c) è stabilito in uno Stato membro e **disimballa** i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come sopra definito.

*Quindi il termine produttore non è riferito solo a colui che «fabbrica/produce» ma va preso in considerazione il concetto di immissione sul mercato (marketplace e e-commerce)*

*«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.*

*«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell'Unione.*

#### **ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI**

*«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.*

## Art 45 – Responsabilità estesa del produttore

I produttori **sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore** nell'ambito dei **regimi istituiti** a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che:

1. mettono a disposizione, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, o
2. disimballano senza essere utilizzatori finali.

I produttori possono nominare un «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore» mediante mandato scritto.

### **ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI**

*«rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»:  
la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati sul mercato dello Stato membro, o in cui disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l'adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VIII del presente regolamento;*

Segue

I contributi versati dal produttore servono a coprire **anche**:

- a) costi di **etichettatura dei contenitori** per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
- b) costi per lo svolgimento **indagini** sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati

Segue

I fornitori di **piattaforme online** che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati ai consumatori situati nell'Unione le seguenti informazioni, **prima** di autorizzare tali produttori a utilizzare i loro servizi:

- La registrazione dei produttori nell'apposito registro ed un numero di registrazione
- L'autocertificazione del produttore in merito alla conformità degli imballaggi alla disciplina sulla responsabilità estesa nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

Se un produttore vende i suoi prodotti attraverso un mercato online, gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono **essere adempiuti dal fornitore della piattaforma online, in nome e per conto del produttore, sulla base di un mandato scritto**

## Art 46 – Organizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore

I produttori possono **incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzata** di adempiere, **in loro nome e per loro conto, gli obblighi** derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

Tali organizzazioni devono garantire la **riservatezza dei dati** riferibili ai produttori.

Almeno una volta all’anno pubblicano sul loro sito web le informazioni relative a:

- quantità imballaggi, compresi imballaggi di prodotti imballati o disimballati da un produttore;
- livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di imballaggi per cui hanno assolto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore

### **ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI**

«organizzazione per l’adempimento della responsabilità dei produttori»:  
la persona giuridica che organizza l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente;

## Art 47 – Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore

Un **produttore**, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o **l’organizzazione** per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, **presenta DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE** all’adempimento della responsabilità estesa del produttore all’autorità competente.

Gli **Stati** membri stabiliscono:

- le prescrizioni e i dettagli della procedura di autorizzazione,
- le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni devono fornire a tal fine.

L’autorizzazione può essere **REVOCATA** se il produttore o l’organizzazione non soddisfa più le prescrizioni relative all’organizzazione del trattamento dei rifiuti di imballaggio o non adempie altri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, come gli obblighi relativi alle comunicazioni all’autorità competente, o gli obblighi di notificare eventuali modifiche ai termini dell’autorizzazione o se il produttore ha cessato definitivamente l’attività.

## Art 44 – Registro dei produttori

Ciascuno Stato membro istituisce un REGISTRO NAZIONALE finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni previste da parte dei produttori (**entro** 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14 in relazione al formato delle iscrizioni al Registro e il contenuto delle comunicazioni periodiche – 12 febbraio 2026).

I produttori sono tenuti a **isciversi** nel Registro **in ciascuno Stato membro** nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, **presentando una domanda di registrazione** all'autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un'organizzazione di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore gli obblighi sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro.

Gli Stati membri possono prevedere che tali obblighi possano essere adempiuti, in nome e per conto dei produttori, da un **rappresentante autorizzato** per la responsabilità estesa del produttore **sulla base di un mandato scritto**.

In sintesi, l'obbligo di iscrizione nel registro può essere assolto:

- dal produttore
- da un rappresentante autorizzato, mediante mandato scritto
- da una organizzazione per la responsabilità estesa

In assenza di registrazione nello Stato membro, gli imballaggi, i prodotti imballati o disimballati NON possono essere messi a disposizione su quel territorio.

La domanda di registrazione contiene le informazioni da trasmettere conformemente all'allegato IX, parte A.

#### Informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione

1. Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:
  - a) il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore mette a disposizione il suo imballaggio, compreso l'imballaggio di prodotti imballati, nel territorio dello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;
  - b) se un produttore ha autorizzato un rappresentante autorizzato ad adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a proprio nome, oltre alle informazioni di cui alla lettera a): nome e indirizzo, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono e indirizzo e-mail del rappresentante autorizzato;
  - c) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;
  - d) una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 45, compresa un'attestazione rilasciata dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore qualora si applichi l'articolo 46, paragrafo 1.
2. Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni che il produttore deve fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo o nazionale dell'organizzazione, il mandato del produttore rappresentato, e una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.
3. Ove un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che sia stata incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, assolve l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 44, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, essa specifica:
  - a) i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;
  - b) il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;
  - c) se rappresenta più di un produttore, un'indicazione separata del modo in cui ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 45.

Segue

### L'autorità competente responsabile del registro:

- a) riceve le domande di registrazione mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati;
- b) concede le registrazioni e fornisce un numero di registrazione (entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni);
- c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione
- d) può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di registrazione
- e) riceve e controlla le informazioni presentate annualmente (quantità imballaggi immesse sul mercato ..)

Entro il 12 febbraio 2026, la **Commissione adotta atti di esecuzione** che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.

Considerando 123

Per quanto riguarda gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, il presente regolamento è una **lex specialis rispetto alla direttiva 2008/98/CE**. Ciò significa che, in caso di conflitto, le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore contenute nel presente regolamento dovrebbero prevalere su quelle di cui a tale direttiva.

Questo principio riguarda, ad esempio, le prescrizioni in materia di **registrazione dei produttori**, la **modulazione dei contributi** nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore e la comunicazione.

# SANZIONI

1. Entro il **12 febbraio 2027**, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**. Gli Stati membri **notificano** tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29 comprendono sanzioni amministrative. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente paragrafo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

GRAZIE

Corso Re Umberto 44 - 10128 Torino  
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354  
E bianca.bonini@avvocatiperlimpresa.it  
W avvocatiperlimpresa.it